DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 211 del 23 Giugno 2021

OGGETTO: Approvazione Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2021 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n. 493/2020 ARERA – Validazione -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 ex art. 6 delibera n. 443/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*.
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)"*.
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*".
- il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", c.d decreto "*Cura Italia*" convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020 n. 110.
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021" ed il relativo allegato A) "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021*".
- la Deliberazione dell'ARERA 3 marzo 2020 n. 57 "*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*.
- la deliberazione dell'ARERA 12 marzo 2020 n. 59 "*Differimento termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19*".
- la Determinazione del 27 marzo 2020 n. 2 Direttore della Direzione Ciclo Rifiuti Urbani ed Assimilati – ARERA "*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 443/2019 (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari"*.

- la deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020 n. 158 "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze de servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.
- la deliberazione ARERA 23 giugno 2020 n. 238 "*Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".
- la deliberazione ARERA 24 novembre 2020 n. 493 "*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021*".
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 "*Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)*".

PREMESSO CHE

A) L'Art 1 comma 1 della legge n. 481/95 istitutiva dell'Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni "*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*"
L'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*";

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza"*(lett. c); *"tutela dei diritti degli utenti [...]"* (lett. d); "*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'*" (lett. f); - "*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*" (lett. h); "*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*" (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che "*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*"; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "*l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI*", la quale è "*applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*"; al comma 683 dispone che "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*".

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo,

contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) All'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1);il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi 8 la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5);fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6).

E) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 7 "*i meccanismi di garanzia*" secondo cui: "*In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore*" (comma 1); "*L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui*

al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95" (comma 2).

F) Con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia. In particolare è stato previsto che: - "*Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/*RIF" (articolo 1, comma 4); "*La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/*RIF *è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente*" (articolo 3 comma 1); "*È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c),della legge 481/95*" (articolo 3, comma 2); "*Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell'Autorità*" (articolo 3, comma 3); "*In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione*" (articolo 3, comma 4).

G) Con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione di primi

elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*.

H) Con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento; con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, anche definendo le modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, come elaborati nel rispetto dei criteri recati dal MTR.

I) Nell'ambito delle misure di "*sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto che: "*i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021" (comma 5*)".

L) Con la predetta deliberazione 238/2020/R/RIF nel prendere atto delle novità legislative introdotte con il decreto-legge 18/20, l'Autorità ha previsto che "*nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma* 5 [dell'articolo 107 del medesimo decreto-legge], *approvi per* l'anno *2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, il Comune procede comunque a: - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola – la TARI (2019) non consentirebbe di coprire* [...]".

M) Con deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020 "*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021*" l'Autorità ha provveduto a determinare gli adeguamenti monetaria delle entrate tariffarie riferite all'annualità 2021 nonché a prevedere anche per l'anno 2021 gli elementi di flessibilità dei piani economici finanziari a seguito dell'emergenza COVID- 19

N) l'art. 30 comma 5 del D.L. 41 /2021 ha espressamente statuito che "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*"

O) In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito.
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".
Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

P) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Q) Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

R) L'Ager con note del 02.02.2021 prot. 1195, del 04.02.2021 prot. n. 1249, del 04.02.2021 prot. n. 1255, del 10.02.2021 prot. n. 1472, del 25.02.2021 prot. n. 2070, del 24.03.2021 prot.3243, del 31.05.2021 prot. n. 5319, del 31.05.2021 prot. n. 5358, del 31.05.2021 prot. n. 5359, del 31.05.2021 prot. n. 5360, del 31.05.2021 prot. n. 5361 e del 31.05.2021 prot. n. 5362 invitava e

sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall'intervento normativo dell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021.

S) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).
In vero secondo quanto prescritto dall'art. 19 del MTR tale verifica ha riguardato almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

CONSIDERATO CHE

A) Si è proceduto all'esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.

B) A seguito delle presentazioni dei piani economici finanziari da parte dei Comuni e dei gestori si è avviata un'attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell'Autorità meglio descritta nelle relazioni di validazioni, che ha consentito all'AGER quale ETC di procedere previa verifica alla validazione ex art. 6 delibera n. 443/2019 come da relazioni allegate.

VISTI

– La legge n. 481/1995
– La legge n. 205/2017
– La legge n. 147/2013
– La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR – ARERA
– La delibera n. 57/2020 – ARERA
– La delibera n. 493/2020 ARERA
– L'art 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021
– la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
– il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
– la D.G.R. n. 1124 dell'11 luglio 2017;
– la D.G.R. n. 1202 del 5 luglio 2018;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

1) **DI APPROVARE la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e di procedere alla validazione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato dei seguenti Comuni: Gallipoli, Ostuni, Copertino, Otranto, Acquarica-Presicce, Ordona e Tuglie.

   Si allegano le relazioni per ogni singolo comune;

2) **DI TRASMETTERE il presente provvedimento con i relativi allegati all'ARERA** secondo quanto prescritto dall'art. 6 comma 4 della Delibera n. 443/2019;

3) **DI TRASMETTERE il presente provvedimento con l'allegata relazione di validazione** ai Comuni affinché provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 adottando i relativi provvedimenti di loro competenza;

4) **DI PUBBLICARE** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 23 Giugno 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco GRANDALIANO

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).
L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.
In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".
Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.
Il Comune di Ordona (Fg) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.
Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è Ecoalba s.r.l., in forza di affidamento del 27.01.2020, e da tale data il servizio decorre e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;

- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:
Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Ecoalba srl

La Ecoalba srl in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 22/04/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager con nota prot. n. 5324 del 31.5.2021 ed ha trasmesso quanto richiesto in data 15.6.2021 ed in data 18.06.2021. All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti tra i vari comuni serviti .

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Ordona

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager con nota prot.n. 5324 del 31.05.2021 alla quale il Comune ha dato riscontro in data 3.6.2021.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;

- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**1.60%**	

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il Comune ha approvato il PEF2020 in deroga ex 107.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un miglioramento nella qualità del servizio e pertanto il parametro QL è posto a zero.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero.

Il parametro C19 è posto a zero non essendo necessario coprire costi operativi aggiuntivi legati alla pandemia, né i conguagli relativi al PEF2020.

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il valore di 1.60%

4.3 Costi operativi incentivanti

Poiché non sono previste variazioni di perimetro, né miglioramenti di qualità, la componente COI non è stata valorizzata.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, pertanto non sono riconosciuti costi ulteriori da parte dell'ETC, come dettagliato al paragrafo 4.7.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;

- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Il conguaglio, calcolato separatamente per Comune e Gestore, viene di fatto interamente assorbito dal Comune, pertanto l'ETC ha valutato di applicare coefficienti indistinti sui due soggetti e riferiti all'importo complessivo del conguaglio, ovvero dell'intero ciclo integrato, tenendo conto della componente fissa e di quella variabile.

La valorizzazione di tali parametri all'interno degli intervalli stabiliti è riportata nella Tavola seguente.

	γ	**-0.10**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.06	[-0.25;-0.06]
Valutazione performance riutilizzo/ricicl	γ2	-0.03	[-0.2 ;-0.03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.01	[-0.05;-0.01]
	r	1	[1 ; 4]

Trattandosi di importo negativo e stante la performance non soddisfacente rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, nonché tenuto conto che da entrambe le parti non sono state realizzate analisi di soddisfazione dell'utente, il valore dei coefficienti è stato fissato ai valori minimi, in modo da massimizzare l'importo correttivo riportato in tariffa.

L'ETC ha inoltre valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati dai parametri:

- b, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6];
- $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, che può assumere un valore compreso nell'intervallo

Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ1,a e γ2,a, pertanto stante la scarsa soddisfazione nei confronti dei risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo, i ricavi sono portati ad abbattimento della tariffa nella misura massima consentita.

Per questo motivo, anche alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori sono stati fissati dall'ETC come riportati nella Tavola seguente.

b	0.30	[0,3 ;0,6]
ω	0.40	[0,1 ;0,4]

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere superiore al valore MTR, l'ETC non ha apportato detrazioni ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nella Tavola seguente. Inoltre ha verificato che l'importo risultante da MTR sia sufficiente per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione integrata.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019	0	0

Ulteriori riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art 4.5 del MTR

I costi CTR e CTS sostenuti dal Comune negli anni dal 2019 al 2020 e preventivati per l'anno 2021, sono in alcuni casi cresciuti per fattori non controllabili dall'Amministrazione Comunale. L'extra costo che deve essere sopportato dall'ente nel 2021 è stimato sulle quantità 2019, per isolare l'effetto legato alle sole tariffe, che hanno sperimentato incrementi unitari talvolta superiori al 30%.

Gli incrementi registrati nel Comune non sono tali da richiedere il riconoscimento di costi aggiuntivi da parte dell'ETC, come sintetizzato nella Tavola.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC art 4.5 e 4.6 del MTR	0	0

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Nel PEF2021 è valorizzata la componente di conguaglio relativa al 2020, che risulta negativa.

L'ETC ha inoltre valutato di rateizzare il conguaglio, in modo che il valore MTR non determini uno squilibrio finanziario alla gestione.

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, è stato determinato un riproporzionamento per rispettare il limite di variazione annuale del 20% sulla componente variabile, come riportato nella

I valori definitivi sono riportati nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Rimodulazione TV (art. 3 MTR)	304 229	250 430

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Ordona		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	72 771	-	72 771
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	-	72 477	72 477
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	10 021	49 348	59 369
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	162 476	-	162 476
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	E	0.3	0.3	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	11 516	-	11 516
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0.42	0.42	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	4 837	-	4 837
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-	- 38 286	- 38 286
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0.9	0.9	
Numero di rate ***r***	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	-	- 34 458	- 34 458
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		21 291	21 291
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**240 432**	**108 658**	**349 089**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	37 425	-	37 425
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	-	27 170	27 170
Costi generali di gestione ***CGG***	G	35 044	22 635	57 679
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	-	3 760	3 760
Costi comuni ***CC***	C	35 044	53 565	88 609
Ammortamenti ***Amm***	G	1 690	-	1 690
Accantonamenti ***Acc***	G	-	60 721	60 721
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	60 721	60 721
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	4 132	-	4 132
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	5 822	60 721	66 542
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-	29 925	29 925
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0.90	0.90	-
Numero di rate ***r***	C	1.00	1.00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	-	26 933	26 933
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		24 412	24 412
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**78 291**	**165 630**	**243 921**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**318 722**	**274 287**	**593 010**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	1 624	1 624

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\,2021}$	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E	-	-	-
Numero di rate ***r'***	E	1	1	1
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	4 652	4 003	8 655
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	2	2	2
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	2 326	2 002	4 328
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	1	1	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**242 757**	**110 659**	**353 417**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	- 36 514	- 31 423	-67937
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	2	2	2
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	- 18 257	- 15 712	- 33 969
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	1	1	-
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**60 034**	**149 918**	**209 952**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**302 791**	**260 578**	**563 369**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			39%
q_{a-2} *kg*	G			775 700
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			72.63
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			34.67
costo medio settore *€cent/kg*	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0.06	-0.06	-0.06
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0.03	-0.03	-0.03
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0.01	-0.01	-0.01
Totale γ	C	**-0.1**	**-0.1**	**-0.1**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0.9**	**0.9**	**0.9**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR			1.7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0.10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0.00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0.00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0.00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**1.6%**
$(1+\rho)$	C			**1.016**
$\sum T_a$	C			563 369
$\sum TV_{a-1}$	E			253 524
$\sum TF_{a-1}$	E			292 400
$\sum T_{a-1}$	C			**545 925**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1.0320**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			554 659
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			8 710

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a**	E			304 229
Riclassifica **TF_a**	E			250 430

Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (rela	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	- 15 931	- 13 710	- 29 641

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).
L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.
In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".
Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.
Il Comune di Ostuni (BR) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.
Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Bianco srl in forza di affidamento del 25.112019, e da tale data il servizio decorre e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale;
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:
Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.
Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Bianco srl

La ditta Bianco srl in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 17/02/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager ha trasmesso quanto richiesto. All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti tra i vari comuni serviti.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Ostuni

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager alla quale il Comune ha dato riscontro in data 03/06/2021.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	3.00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**4.60%**	

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il Comune ha approvato il PEF2020 in deroga ex 107.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un miglioramento nella qualità del servizio e pertanto il parametro QL è posto a zero.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero.

Il parametro C19 è stato fissato in modo da garantire la copertura in tariffa della rata annuale di conguaglio relativa al PEF2020 e/o i costi operativi aggiuntivi legati alla pandemia.

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il valore di 4.60%

4.3 Costi operativi incentivanti

Poiché non sono previste variazioni di perimetro, né miglioramenti di qualità, la componente COI non è stata valorizzata.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, pertanto non sono riconosciuti costi ulteriori da parte dell'ETC, come dettagliato al paragrafo 4.7.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;

- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Il conguaglio, calcolato separatamente per Comune e Gestore, viene di fatto interamente assorbito dal Comune, pertanto l'ETC ha valutato di applicare coefficienti indistinti sui due soggetti e riferiti all'importo complessivo del conguaglio, ovvero dell'intero ciclo integrato, tenendo conto della componente fissa e di quella variabile.

La valorizzazione di tali parametri all'interno degli intervalli stabiliti è riportata nella Tavola seguente.

	γ	**-0.50**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.25	[-0.25 ;-0.06]
Valutazione performance riutilizzo/ricicl	γ2	-0.20	[-0.2 ;-0.03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.05	[-0.05 ;-0.01]
	r	1	[1 ; 4]

Trattandosi di importo negativo e stante la performance non soddisfacente rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, nonché tenuto conto che da entrambe le parti non sono state realizzate analisi di soddisfazione dell'utente, il valore dei coefficienti è stato fissato ai valori minimi, in modo da massimizzare l'importo correttivo riportato in tariffa.

L'ETC ha inoltre valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati dai parametri:

- b, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6];
- $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, che può assumere un valore compreso nell'intervallo

Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ1,a e γ2,a, pertanto stante la scarsa soddisfazione nei confronti dei risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo, i ricavi sono portati ad abbattimento della tariffa nella misura massima consentita.

Per questo motivo, anche alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori sono stati fissati dall'ETC come riportati nella Tavola seguente.

b	0.30	[0,3 ;0,6]
ω	0.10	[0,1 ;0,4]

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere superiore al valore MTR, l'ETC non ha apportato detrazioni ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nella Tavola seguente. Inoltre ha verificato che l'importo risultante da MTR sia sufficiente per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione integrata.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019	0	0

Ulteriori riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art 4.5 del MTR

I costi CTR e CTS sostenuti dal Comune negli anni dal 2019 al 2020 e preventivati per l'anno 2021, sono in alcuni casi cresciuti per fattori non controllabili dall'Amministrazione Comunale. L'extra costo che deve essere sopportato dall'ente nel 2021 è stimato sulle quantità 2019, per isolare l'effetto legato alle sole tariffe, che hanno sperimentato incrementi unitari talvolta superiori al 30%.

Gli incrementi registrati nel Comune non sono tali da richiedere il riconoscimento di costi aggiuntivi da parte dell'ETC, come sintetizzato nella Tavola.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC art 4.5 e 4.6 del MTR	0	0

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Dal momento che il comune si è avvalso della deroga ex 107, nel PEF2021 deve essere inserito, in tutto o in parte, il valore del conguaglio, dato dalla differenza tra il PEF2020 approvato e il PEF2019 applicato in via provvisoria nel 2020.

L'ETC ha valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, è stato determinato un riproporzionamento per rispettare il limite di variazione annuale del 20% sulla componente variabile, come riportato nella

I valori definitivi sono riportati nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Rimodulazione TV (art. 3 MTR)	2 904 206	5 095 463

Appendice Tabellare

Comune di: Ostuni

Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0.30	[0,3 ;0,6]
	ω	0.10	[0,1 ;0,4]
	γ	**-0.50**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.25	[-0.25 ;-0.06]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0.20	[-0.2 ;-0.03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.05	[-0.05 ;-0.01]
	r	1.00	[1 ; 4]

	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	409.03	409.51
Costo Unitario effettivo	453.28	531.38

Tavola 2: Limite tariffario e limite di crescita della tariffa

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	3.00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**4.60%**	

Ta/Ta-1≤ (1 + ρa)	**1.05**
T_a riconosciuta	7 999 670
Δ non riconosciuto	39 658

Corrispettivi calcolati

Tavole 3: Scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	8 039 328	
Scomposizione della tariffa	6 448 093	1 591 235
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	0	0
Scomposizione della tariffa	6 448 093	1 591 235
Tariffa finale ex MTR	8 039 328	

Tavola 4: Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	7 999 670	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	0	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	2 904 206	5 095 463
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	0	24 181
Attività fuori perimetro	0	0
Tariffa finale con fuori perimetro	2 904 206	5 071 282
Tariffa finale solo attività in perimetro	2 904 206	5 071 282

Tavola 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componenete $RCND_{TV}$	1

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCU_{TV}	479 262
Componente fissa RCU_{TF}	-72 276
Numero di anni per il recupero	1

Tavola 6: Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione $RCND_{TV}$ (art. 7 ter.2 del MTR)	0	
	Gestore	**Comune**
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	0.00	-308 334.00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	0.00	283 975.00
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0.00	0.10
Numero di rate r	0	1

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Ostuni		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	446 324	-	446 324
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	-	992 097	992 097
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	-	690 276	690 276
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	3 412 743	-	3 412 743
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	E	0.3	0.3	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	-	571 709	571 709
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0.33	0.33	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	-	188 664	188 664
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-	620 842	620 842
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0.5	0.5	
Numero di rate ***r***	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	-	310 421	310 421
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		305 634	305 634
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**3 859 068**	**2 109 764**	**5 968 832**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	1 048 567	-	1 048 567
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	-	80 961	80 961
Costi generali di gestione ***CGG***	G	180 912	50 601	231 512
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	-	12 897	12 897
Costi comuni ***CC***	C	180 912	144 458	325 370
Ammortamenti ***Amm***	G	16 938	-	16 938
Accantonamenti ***Acc***	G	-	303 603	303 603
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	303 603	303 603
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	16 938	303 603	320 541
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-	- 764 925	- 764 925
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0.50	0.50	-
Numero di rate ***r***	C	1.00	1.00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	-	- 382 462	- 382 462
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		351 495	351 495
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**1 246 416**	**417 094**	**1 663 510**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**5 105 484**	**2 526 858**	**7 632 342**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\,2021}$	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E	-	-	-
Numero di rate ***r'***	E	1	1	1
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	320 591	158 670	479 262
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	320 591	158 670	479 262
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	0	1	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**4 179 659**	**2 268 434**	**6 448 093**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	- 48 347	- 23 928	-72276
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	- 48 347	- 23 928	- 72 276
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	-	1	-
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**1 198 069**	**393 166**	**1 591 235**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**5 377 728**	**2 661 600**	**8 039 328**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			65%
q_{a-2} *kg*	G			15 129 260
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			53.14
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			40.95
costo medio settore *€cent/kg*	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0.25	-0.25	-0.25
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0.2	-0.2	-0.2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0.05	-0.05	-0.05
Totale γ	C	**-0.5**	**-0.5**	**-0.5**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0.5**	**0.5**	**0.5**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR			1.7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0.10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0.00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0.00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			3.00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**4.6%**
$(1+\rho)$	C			**1.046**
$\sum T_a$	C			8 039 328
$\sum TV_{a-1}$	E			2 420 172
$\sum TF_{a-1}$	E			5 227 696
$\sum T_{a-1}$	C			**7 647 868**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1.0512**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			7 999 670
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			39 658

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a**	E			2 904 206
Riclassifica **TF_a**	E			5 095 463

Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (rela	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).
L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.
In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".
Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.
Il Comune di Otranto (LE) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.
Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Er.Cav. srl in forza di affidamento e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale;
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:
Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.
Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Er.Cav. srl

La ditta Er.Cav. srl in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 16/04/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager con nota prot. n. 5885 del 10/06/2021 ha trasmesso quanto richiesto in data 14/06/2021 ns prot. n. 5975. All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti tra i vari comuni serviti.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Otranto

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager alla quale il Comune ha dato riscontro in data 14/06/2021.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**1.60%**	

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un miglioramento nella qualità del servizio e pertanto il parametro QL è posto a zero.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero.

Il parametro C19 è posto a zero non essendo necessario coprire costi operativi aggiuntivi legati alla pandemia, né i conguagli relativi al PEF2020.

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il valore di 1.60%

4.3 Costi operativi incentivanti

Poiché non sono previste variazioni di perimetro, né miglioramenti di qualità, la componente COI non è stata valorizzata.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, pertanto non sono riconosciuti costi ulteriori da parte dell'ETC, come dettagliato al paragrafo 4.7.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;

- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Il conguaglio, calcolato separatamente per Comune e Gestore, viene di fatto interamente assorbito dal Comune, pertanto l'ETC ha valutato di applicare coefficienti indistinti sui due soggetti e riferiti all'importo complessivo del conguaglio, ovvero dell'intero ciclo integrato, tenendo conto della componente fissa e di quella variabile.

La valorizzazione di tali parametri all'interno degli intervalli stabiliti è riportata nella Tavola seguente.

	γ	**-0.50**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.25	[-0.25 ;-0.06]
Valutazione performance riutilizzo/ricicl	γ2	-0.20	[-0.2 ;-0.03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.05	[-0.05 ;-0.01]
	r	4	[1 ; 4]

Trattandosi di importo positivo e stante la performance non soddisfacente rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, nonché tenuto conto che da entrambe le parti non sono state realizzate analisi di soddisfazione dell'utente, il valore dei coefficienti è stato fissato ai valori massimi, in modo da minimizzare l'importo riconosciuto in tariffa.

L'ETC ha inoltre valutato di rateizzare il conguaglio, non essendoci capienza per un pieno riconoscimento in un'unica annualità.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati dai parametri:

- b, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6];
- $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, che può assumere un valore compreso nell'intervallo

Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ1,a e γ2,a, pertanto stante la scarsa soddisfazione nei confronti dei risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo, i ricavi sono portati ad abbattimento della tariffa nella misura massima consentita.

Per questo motivo, anche alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori sono stati fissati dall'ETC come riportati nella Tavola seguente.

b	0.60	[0,3 ;0,6]
ω	0.40	[0,1 ;0,4]

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere inferiore al valore MTR e soddisfa l'equilibrio economico-finanziario del servizio per come valutato dalla Stazione Appaltante in sede di gara ed accettato dal Gestore, l'ETC, ai sensi dei citati provvedimenti ARERA, ha provveduto a ricondurre il valore del MTR del Gestore a quello del canone, apportando una detrazione ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019	41 470	14 045

Ulteriori riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art 4.5 del MTR

I costi CTR e CTS sostenuti dal Comune negli anni dal 2019 al 2020 e preventivati per l'anno 2021, sono in alcuni casi cresciuti per fattori non controllabili dall'Amministrazione Comunale. L'extra costo che deve essere sopportato dall'ente nel 2021 è stimato sulle quantità 2019, per isolare l'effetto legato alle sole tariffe, che hanno sperimentato incrementi unitari talvolta superiori al 30%.

Gli incrementi registrati nel Comune non sono tali da richiedere il riconoscimento di costi aggiuntivi da parte dell'ETC, come sintetizzato nella Tavola.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC art 4.5 e 4.6 del MTR	0	0

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Nel PEF2021 non è valorizzata la componente di conguaglio relativa al 2020, in quanto il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, è stato determinato un riproporzionamento per rispettare il limite di variazione annuale del 20% sulla componente variabile, come riportato nella

I valori definitivi sono riportati nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Rimodulazione TV (art. 3 MTR)	1 568 237	748 854

Appendice Tabellare

Comune di: Otranto

Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0.60	[0,3 ;0,6]
	ω	0.40	[0,1 ;0,4]
	γ	**-0.50**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.25	[-0.25 ;-0.06]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0.20	[-0.2 ;-0.03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.05	[-0.05 ;-0.01]
	r	4.00	[1 ; 4]

	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	382.13	392.79
Costo Unitario effettivo	365.95	395.86

Tavola 2: Limite tariffario e limite di crescita della tariffa

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**1.60%**	

Ta/Ta-1≤ (1 + ρa)	**1.08**
T_a riconosciuta	2 317 091
Δ non riconosciuto	149 940

Corrispettivi calcolati

Tavole 3: Scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	2 522 545	
Scomposizione della tariffa	1 711 188	811 357
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	41 470	14 045
Scomposizione della tariffa	1 669 718	797 312
Tariffa finale ex MTR	2 467 030	

Tavola 4: Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	2 317 091	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	0	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	1 568 237	748 854
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	0	0
Attività fuori perimetro	0	0
Tariffa finale con fuori perimetro	1 568 237	748 854
Tariffa finale solo attività in perimetro	1 568 237	748 854

Tavola 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componenete $RCND_{TV}$	0

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCU_{TV}	0
Componente fissa RCU_{TF}	0
Numero di anni per il recupero	0

Tavola 6: Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione $RCND_{TV}$ (art. 7 ter.2 del MTR)	0	
	Gestore	**Comune**
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	0.00	0.00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	0.00	0.00
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0.00	0.00
Numero di rate r	0	0

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Otranto		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	184 843	-	184 843
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	-	138 531	138 531
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	28 543	497 659	526 202
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	740 839	-	740 839
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	E	0.6	0.6	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	97 721	-	97 721
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0.84	0.84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	82 086	-	82 086
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	257 206	348 693	605 899
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0.5	0.5	
Numero di rate ***r***	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	32 151	43 587	75 737
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		127 121	127 121
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**904 290**	**806 898**	**1 711 188**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	116 498	-	116 498
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	-	55 753	55 753
Costi generali di gestione ***CGG***	G	189 889	8 037	197 926
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	-	2 845	2 845
Costi comuni ***CC***	C	189 889	66 635	256 524
Ammortamenti ***Amm***	G	13 150	-	13 150
Accantonamenti ***Acc***	G	-	362 177	362 177
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	362 177	362 177
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	18 869	-	18 869
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	32 019	362 177	394 196
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	- 257 206	166 814	- 90 392
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0.50	0.50	-
Numero di rate ***r***	C	4.00	4.00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	- 32 151	20 852	- 11 299
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		55 438	55 438
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**306 256**	**505 101**	**811 357**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**1 210 546**	**1 311 999**	**2 522 545**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\,2021}$	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E	-	-	-
Numero di rate ***r'***	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	0	0	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**904 290**	**806 898**	**1 711 188**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	-	-	-
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**306 256**	**505 101**	**811 357**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**1 210 546**	**1 311 999**	**2 522 545**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			32%
q_{a-2} *kg*	G			6 232 036
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			39.59
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			39.28
costo medio settore *€cent/kg*	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0.25	-0.25	-0.25
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0.2	-0.2	-0.2
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0.05	-0.05	-0.05
Totale γ	C	**-0.5**	**-0.5**	**-0.5**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0.5**	**0.5**	**0.5**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR			1.7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0.10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0.00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0.00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0.00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**1.6%**
$(1+\rho)$	C			**1.016**
$\sum T_a$	C			2 522 545
$\sum TV_{a-1}$	E			1 459 858
$\sum TF_{a-1}$	E			820 743
$\sum T_{a-1}$	C			**2 280 601**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1.1061**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			2 317 091
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			205 454

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a**	E			1 568 237
Riclassifica **TF_a**	E			748 854

Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	193 315	193 315
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	96 452	130 760	227 212
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	- 96 452	62 555	- 33 897
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (rela	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).
L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.
In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".
Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.
Il Comune di Tuglie (LE) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.
Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Armando Muccio srl in forza di affidamento del 22.03.2018, e da tale data il servizio decorre e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale;
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:
Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.
Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Armando Muccio srl

La ditta Armando Muccio srl in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 31/03/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager ha trasmesso quanto richiesto in data 03/06/2021 All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti tra i vari comuni serviti.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Tuglie

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager alla quale il Comune ha dato riscontro.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**1.60%**	

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un miglioramento nella qualità del servizio e pertanto il parametro QL è posto a zero.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero.

Il parametro C19 è posto a zero non essendo necessario coprire costi operativi aggiuntivi legati alla pandemia, né i conguagli relativi al PEF2020.

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il valore di 1.60%

4.3 Costi operativi incentivanti

Poiché non sono previste variazioni di perimetro, né miglioramenti di qualità, la componente COI non è stata valorizzata.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, pertanto non sono riconosciuti costi ulteriori da parte dell'ETC, come dettagliato al paragrafo 4.7.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;

- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Il conguaglio, calcolato separatamente per Comune e Gestore, viene di fatto interamente assorbito dal Comune, pertanto l'ETC ha valutato di applicare coefficienti indistinti sui due soggetti e riferiti all'importo complessivo del conguaglio, ovvero dell'intero ciclo integrato, tenendo conto della componente fissa e di quella variabile.

La valorizzazione di tali parametri all'interno degli intervalli stabiliti è riportata nella Tavola seguente.

	γ	**-0.50**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.30	[-0.45 ;-0.3]
Valutazione performance riutilizzo/ricicl	γ2	-0.15	[-0.3 ;-0.15]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.05	[-0.15 ;-0.05]
	r	1	[1 ; 4]

Trattandosi di importo positivo e stante la performance non soddisfacente rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, nonché tenuto conto che da entrambe le parti non sono state realizzate analisi di soddisfazione dell'utente, il valore dei coefficienti è stato fissato ai valori massimi, in modo da minimizzare l'importo riconosciuto in tariffa.

L'ETC ha inoltre valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati dai parametri:

- b, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6];
- $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, che può assumere un valore compreso nell'intervallo

Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ1,a e γ2,a, pertanto stante la scarsa soddisfazione nei confronti dei risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo, i ricavi sono portati ad abbattimento della tariffa nella misura massima consentita.

Per questo motivo, anche alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori sono stati fissati dall'ETC come riportati nella Tavola seguente.

b	0.60	[0,3 ;0,6]
ω	0.40	[0,1 ;0,4]

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere superiore al valore MTR, l'ETC non ha apportato detrazioni ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nella Tavola seguente. Inoltre ha verificato che l'importo risultante da MTR sia sufficiente per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione integrata.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019	0	0

Ulteriori riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art 4.5 del MTR

I costi CTR e CTS sostenuti dal Comune negli anni dal 2019 al 2020 e preventivati per l'anno 2021, sono in alcuni casi cresciuti per fattori non controllabili dall'Amministrazione Comunale. L'extra costo che deve essere sopportato dall'ente nel 2021 è stimato sulle quantità 2019, per isolare l'effetto legato alle sole tariffe, che hanno sperimentato incrementi unitari talvolta superiori al 30%.

Gli incrementi registrati nel Comune non sono tali da richiedere il riconoscimento di costi aggiuntivi da parte dell'ETC, come sintetizzato nella Tavola.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC art 4.5 e 4.6 del MTR	0	0

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Nel PEF2021 non è valorizzata la componente di conguaglio relativa al 2020, in quanto il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, è stato determinato un riproporzionamento per rispettare il limite di variazione annuale del 20% sulla componente variabile, come riportato nella

I valori definitivi sono riportati nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Rimodulazione TV (art. 3 MTR)	583 822	546 346

Appendice Tabellare

Comune di: Tuglie

Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0.60	[0,3 ;0,6]
	ω	0.40	[0,1 ;0,4]
	γ	**-0.50**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.30	[-0.45 ;-0.3]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0.15	[-0.3 ;-0.15]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.05	[-0.15 ;-0.05]
	r	1.00	[1 ; 4]

	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	438.60	433.84
Costo Unitario effettivo	637.44	665.46

Tavola 2: Limite tariffario e limite di crescita della tariffa

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**1.60%**	

Ta/Ta-1≤ (1 + ρa)	**1.04**
T_a riconosciuta	1 130 168
Δ non riconosciuto	31 103

Corrispettivi calcolati

Tavole 3: Scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	1 161 271	
Scomposizione della tariffa	822 178	339 093
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	0	0
Scomposizione della tariffa	822 178	339 093
Tariffa finale ex MTR	1 161 271	

Tavola 4: Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	1 130 168	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	0	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	583 822	546 346
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	0	0
Attività fuori perimetro	0	0
Tariffa finale con fuori perimetro	583 822	546 346
Tariffa finale solo attività in perimetro	583 822	546 346

Tavola 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componenete $RCND_{TV}$	0

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCU_{TV}	0
Componente fissa RCU_{TF}	0
Numero di anni per il recupero	0

Tavola 6: Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione $RCND_{TV}$ (art. 7 ter.2 del MTR)	0	
	Gestore	**Comune**
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	0.00	0.00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	0.00	0.00
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0.00	0.00
Numero di rate r	0	0

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Tuglie		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	112 084	-	112 084
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	35 982	212 438	248 420
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	250 753	-	250 753
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	E	0.6	0.6	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	-	18 272	18 272
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	E	0.84	0.84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	-	15 348	15 348
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	137 044	179 253	316 297
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0.5	0.5	
Numero di rate ***r***	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	68 522	89 626	158 148
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		68 122	68 122
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**467 340**	**354 838**	**822 178**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	75 520	-	75 520
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	-	102 269	102 269
Costi generali di gestione ***CGG***	G	76 702	3 680	80 382
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	-	91 216	91 216
Costi comuni ***CC***	C	76 702	197 165	273 868
Ammortamenti ***Amm***	G	24 909	-	24 909
Accantonamenti ***Acc***	G	-	45 283	45 283
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	45 283	45 283
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	18 256	-	18 256
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	43 165	45 283	88 449
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	- 157 120	- 108 702	- 265 823
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0.50	0.50	-
Numero di rate ***r***	C	1.00	1.00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	- 78 560	- 54 351	- 132 911
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		34 167	34 167
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**116 828**	**222 264**	**339 093**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**584 168**	**577 103**	**1 161 271**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	2 134	2 134

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\,2021}$	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E	-	-	-
Numero di rate ***r'***	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	0	0	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**467 340**	**354 838**	**822 178**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	-	-	-
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**116 828**	**222 264**	**339 093**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**584 168**	**577 103**	**1 161 271**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			67%
q_{a-2} *kg*	G			1 745 059 000
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			6.37
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			4.39
costo medio settore *€cent/kg*	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0.3	-0.3	-0.3
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0.15	-0.15	-0.15
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0.05	-0.05	-0.05
Totale γ	C	**-0.5**	**-0.5**	**-0.5**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0.5**	**0.5**	**0.5**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR			1.7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0.10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0.00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0.00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0.00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**1.6%**
$(1+\rho)$	C			**1.016**
$\sum T_a$	C			1 161 271
$\sum TV_{a-1}$	E			486 519
$\sum TF_{a-1}$	E			625 851
$\sum T_{a-1}$	C			**1 112 370**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1.0440**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			1 130 168
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			31 103

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a**	E			583 822
Riclassifica **TF_a**	E			546 346

Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (rela	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).
L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.
In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".
Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.
Il Comune di Acquarica Presicce (LE) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.
Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la RTI Ecotecnica srl e AXA srl in forza di affidamento del 17.12.2019, e il servizio decorre dal 01.01.2020 e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:
Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.
Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – RTI Ecotecnica srl e AXA srl

RTI Ecotecnica srl e AXA srl in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 02/04/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager ha trasmesso quanto richiesto in data 07/04/2021, 04/06/2021 e 17/06/2021. All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti tra i vari comuni serviti.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Acquarica - Presicce

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager alla quale il Comune ha dato riscontro.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**1.60%**	

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il Comune ha approvato il PEF2020 in deroga ex 107.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un miglioramento nella qualità del servizio e pertanto il parametro QL è posto a zero.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero.

Il parametro C19 è posto a zero non essendo necessario coprire costi operativi aggiuntivi legati alla pandemia, né i conguagli relativi al PEF2020.

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il valore di 1.60%

4.3 Costi operativi incentivanti

Poiché non sono previste variazioni di perimetro, né miglioramenti di qualità, la componente COI non è stata valorizzata.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

È previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, per le motivazioni dettagliate al paragrafo 4.7.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;

- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Il conguaglio, calcolato separatamente per Comune e Gestore, viene di fatto interamente assorbito dal Comune, pertanto l'ETC ha valutato di applicare coefficienti indistinti sui due soggetti e riferiti all'importo complessivo del conguaglio, ovvero dell'intero ciclo integrato, tenendo conto della componente fissa e di quella variabile.

La valorizzazione di tali parametri all'interno degli intervalli stabiliti è riportata nella Tavola seguente.

	γ	**-0.90**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.45	[-0.45 ;-0.3]
Valutazione performance riutilizzo/ricicl	γ2	-0.30	[-0.3 ;-0.15]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.15	[-0.15 ;-0.05]
	r	1	[1 ; 4]

Trattandosi di importo positivo e stante la performance non soddisfacente rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, nonché tenuto conto che da entrambe le parti non sono state realizzate analisi di soddisfazione dell'utente, il valore dei coefficienti è stato fissato ai valori massimi, in modo da minimizzare l'importo riconosciuto in tariffa.

L'ETC ha inoltre valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati dai parametri:

- b, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6];
- $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, che può assumere un valore compreso nell'intervallo

Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ1,a e γ2,a, pertanto stante la scarsa soddisfazione nei confronti dei risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo, i ricavi sono portati ad abbattimento della tariffa nella misura massima consentita.

Per questo motivo, anche alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori sono stati fissati dall'ETC come riportati nella Tavola seguente.

b	0.60	[0,3 ;0,6]
ω	0.40	[0,1 ;0,4]

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere inferiore al valore MTR e soddisfa l'equilibrio economico-finanziario del servizio per come valutato dalla Stazione Appaltante in sede di gara ed accettato dal Gestore, l'ETC, ai sensi dei citati provvedimenti ARERA, ha provveduto a ricondurre il valore del MTR del Gestore a quello del canone, apportando una detrazione ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019	218 095	115 651

Ulteriori riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art 4.5 del MTR

I costi CTR e CTS sostenuti dal Comune negli anni dal 2019 al 2020 e preventivati per l'anno 2021, sono in alcuni casi cresciuti per fattori non controllabili dall'Amministrazione Comunale. L'extra costo che deve essere sopportato dall'ente nel 2021 è stimato sulle quantità 2019, per isolare l'effetto legato alle sole tariffe, che hanno sperimentato incrementi unitari talvolta superiori al 30%.

Al fine di assicurare e garantire tutte le attività connesse al servizio, nonché la copertura finanziaria degli effettivi costi da sostenere nell'esercizio 2021, l'ETC presenta istanza ad ARERA per il superamento del limite di crescita della tariffa per l'importo riportato nella Tavola.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC art 4.5 e 4.6 del MTR	96 023	0

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Nel PEF2021 non è valorizzata la componente di conguaglio relativa al 2020, in quanto il Comune ha dichiarato in sede di delibera di approvazione, di coprire i maggiori costi del PEF2020 rispetto al PEF2019 con proprie risorse di bilancio.

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, è stato determinato un riproporzionamento per rispettare il limite di variazione annuale del 20% sulla componente variabile, come riportato nella

I valori definitivi sono riportati nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Rimodulazione TV (art. 3 MTR)	982 936	760 031

Appendice Tabellare

Comune di: Presicce-Acquarica

Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0.60	[0,3 ;0,6]
	ω	0.40	[0,1 ;0,4]
	γ	**-0.90**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.45	[-0.45 ;-0.3]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0.30	[-0.3 ;-0.15]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.15	[-0.15 ;-0.05]
	r	1.00	[1 ; 4]

	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	375.95	338.37
Costo Unitario effettivo	385.95	432.54

Tavola 2: Limite tariffario e limite di crescita della tariffa

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**1.60%**	

Ta/Ta-1≤ (1 + ρa)	**1.08**
T_a riconosciuta	1 646 943
Δ non riconosciuto	98 776

Corrispettivi calcolati

Tavole 3: Scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	2 079 466	
Scomposizione della tariffa	1 350 405	729 061
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	218 095	115 651
Scomposizione della tariffa	1 132 310	613 409
Tariffa finale ex MTR	1 745 719	

Tavola 4: Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	1 646 943	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	96 023	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	982 936	760 031
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	0	15 120
Attività fuori perimetro	5 362	0
Tariffa finale con fuori perimetro	988 298	744 911
Tariffa finale solo attività in perimetro	982 936	744 911

Tavola 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componenete $RCND_{TV}$	1

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCU_{TV}	0
Componente fissa RCU_{TF}	0
Numero di anni per il recupero	1

Tavola 6: Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione $RCND_{TV}$ (art. 7 ter.2 del MTR)	0

	Gestore	Comune
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	0.00	0.00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	0.00	0.00
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0.00	1.00
Numero di rate r	0	1

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Presicce-Acquarica		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	312 665	22 264	334 929
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	1 642	369 382	371 024
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	-	76 805	76 805
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	418 896	5 581	424 477
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	E	0.6	0.6	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	-	-	-
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0.84	0.84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	-	- 30 811	- 30 811
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0.1	0.1	
Numero di rate ***r***	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	-	- 3 081	- 3 081
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		74 919	74 919
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**733 203**	**545 870**	**1 279 073**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	205 154	0	205 155
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	-	84 666	84 666
Costi generali di gestione ***CGG***	G	160 317	13 848	174 165
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	-	14 647	14 647
Costi comuni ***CC***	C	160 317	113 161	273 478
Ammortamenti ***Amm***	G	61 157	-	61 157
Accantonamenti ***Acc***	G	-	125 898	125 898
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	62 745	62 745
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	63 153	63 153
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	61 157	125 898	187 054
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-	85 258	85 258
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0.10	0.10	-
Numero di rate ***r***	C	1.00	1.00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	-	8 526	8 526
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		54 848	54 848
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**426 628**	**302 433**	**729 061**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**1 159 831**	**848 302**	**2 008 133**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\,2021}$	E	71 332	-	71 332
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E	-	-	-
Numero di rate ***r'***	E	1	1	1
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	0	1	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**804 535**	**545 870**	**1 350 405**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	-	1	-
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**426 628**	**302 433**	**729 061**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**1 231 163**	**848 302**	**2 079 466**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			65%
q_{a-2} *kg*	G			4 036 000
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			43.25
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			33.84
costo medio settore *€cent/kg*	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0.45	-0.45	-0.45
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0.3	-0.3	-0.3
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0.15	-0.15	-0.15
Totale γ	C	**-0.9**	**-0.9**	**-0.9**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0.1**	**0.1**	**0.1**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR			1.7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0.10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0.00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0.00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0.00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**1.6%**
$(1+\rho)$	C			**1.016**
$\sum T_a$	C			2 079 466
$\sum TV_{a-1}$	E			819 113
$\sum TF_{a-1}$	E			801 894
$\sum T_{a-1}$	C			**1 621 007**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1.2828**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			1 646 943
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			432 523

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a**	E			982 936
Riclassifica **TF_a**	E			664 008

Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	5 362	5 362

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (rela	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).
L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.
In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".
Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.
Il Comune di Copertino (LE) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.
Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la ditta Ecotecnica srl in forza di affidamento del 01.12.2017, e da tale data il servizio decorre e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale;
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:
Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.
Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Ecotecnica srl

La ditta Ecotecnica srl in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 05/03/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager ha trasmesso quanto richiesto. All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti tra i vari comuni serviti.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Copertino

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager con nota prot. n. 5984 del 14/06/2021 e alla quale il Comune ha dato riscontro in data 16/06/2021 con prot. n. 6107.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	2.17%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**3.77%**	

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un miglioramento nella qualità del servizio e pertanto il parametro QL è posto a zero.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero.

Il parametro C19 è stato fissato in modo da garantire la copertura in tariffa della rata annuale di conguaglio relativa al PEF2020 e/o i costi operativi aggiuntivi legati alla pandemia.

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il valore di 3.77%

4.3 Costi operativi incentivanti

Poiché non sono previste variazioni di perimetro, né miglioramenti di qualità, la componente COI non è stata valorizzata.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, pertanto non sono riconosciuti costi ulteriori da parte dell'ETC, come dettagliato al paragrafo 4.7.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;

- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Il conguaglio, calcolato separatamente per Comune e Gestore, viene di fatto interamente assorbito dal Comune, pertanto l'ETC ha valutato di applicare coefficienti indistinti sui due soggetti e riferiti all'importo complessivo del conguaglio, ovvero dell'intero ciclo integrato, tenendo conto della componente fissa e di quella variabile.

La valorizzazione di tali parametri all'interno degli intervalli stabiliti è riportata nella Tavola seguente.

	γ	**-0.90**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.45	[-0.45 ;-0.3]
Valutazione performance riutilizzo/ricicl	γ2	-0.30	[-0.3 ;-0.15]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.15	[-0.15 ;-0.05]
	r	1	[1 ; 4]

Trattandosi di importo positivo e stante la performance non soddisfacente rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, nonché tenuto conto che da entrambe le parti non sono state realizzate analisi di soddisfazione dell'utente, il valore dei coefficienti è stato fissato ai valori massimi, in modo da minimizzare l'importo riconosciuto in tariffa.

L'ETC ha inoltre valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati dai parametri:

- b, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6];
- $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, che può assumere un valore compreso nell'intervallo

Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ1,a e γ2,a, pertanto stante la scarsa soddisfazione nei confronti dei risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo, i ricavi sono portati ad abbattimento della tariffa nella misura massima consentita.

Per questo motivo, anche alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori sono stati fissati dall'ETC come riportati nella Tavola seguente.

b	0.60	[0,3 ;0,6]
ω	0.40	[0,1 ;0,4]

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere inferiore al valore MTR e soddisfa l'equilibrio economico-finanziario del servizio per come valutato dalla Stazione Appaltante in sede di gara ed accettato dal Gestore, l'ETC, ai sensi dei citati provvedimenti ARERA, ha provveduto a ricondurre il valore del MTR del Gestore a quello del canone, apportando una detrazione ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019	333 079	253 464

Ulteriori riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art 4.5 del MTR

I costi CTR e CTS sostenuti dal Comune negli anni dal 2019 al 2020 e preventivati per l'anno 2021, sono in alcuni casi cresciuti per fattori non controllabili dall'Amministrazione Comunale. L'extra costo che deve essere sopportato dall'ente nel 2021 è stimato sulle quantità 2019, per isolare l'effetto legato alle sole tariffe, che hanno sperimentato incrementi unitari talvolta superiori al 30%.

Gli incrementi registrati nel Comune non sono tali da richiedere il riconoscimento di costi aggiuntivi da parte dell'ETC, come sintetizzato nella Tavola.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC art 4.5 e 4.6 del MTR	0	0

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Nel PEF2021 non è valorizzata la componente di conguaglio relativa al 2020, in quanto il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, è stato determinato un riproporzionamento per rispettare il limite di variazione annuale del 20% sulla componente variabile, come riportato nella

I valori definitivi sono riportati nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Rimodulazione TV (art. 3 MTR)	1 892 840	1 977 810

Appendice Tabellare

Comune di: Copertino

Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0.60	[0,3 ;0,6]
	ω	0.40	[0,1 ;0,4]
	γ	**-0.90**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.45	[-0.45 ;-0.3]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0.30	[-0.3 ;-0.15]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.15	[-0.15 ;-0.05]
	r	1.00	[1 ; 4]

	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	392.24	392.38
Costo Unitario effettivo	396.07	508.13

Tavola 2: Limite tariffario e limite di crescita della tariffa

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	2.17%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**3.77%**	

Ta/Ta-1≤ (1 + ρa)	**1.28**
T_a riconosciuta	3 870 649
Δ non riconosciuto	894 654

Corrispettivi calcolati

Tavole 3: Scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	5 351 846	
Scomposizione della tariffa	2 866 743	2 485 103
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	333 079	253 464
Scomposizione della tariffa	2 533 664	2 231 639
Tariffa finale ex MTR	4 765 303	

Tavola 4: Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	3 870 649	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	0	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	1 892 840	1 977 810
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	0	72 322
Attività fuori perimetro	0	0
Tariffa finale con fuori perimetro	1 892 840	1 905 488
Tariffa finale solo attività in perimetro	1 892 840	1 905 488

Tavola 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componenete $RCND_{TV}$	0

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCU_{TV}	0
Componente fissa RCU_{TF}	0
Numero di anni per il recupero	0

Tavola 6: Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione $RCND_{TV}$ (art. 7 ter.2 del MTR)	0	
	Gestore	**Comune**
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	0.00	0.00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	0.00	0.00
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0.00	0.00
Numero di rate r	0	0

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Copertino		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	327 348	-	327 348
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	-	158 566	158 566
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	-	902 559	902 559
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	1 511 531	-	1 511 531
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	E	0.6	0.6	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	-	324 369	324 369
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0.84	0.84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	-	272 470	272 470
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	932 981	- 477 241	455 740
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0.1	0.1	
Numero di rate ***r***	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	93 298	- 47 724	45 574
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		193 635	193 635
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**1 932 177**	**934 566**	**2 866 743**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	1 060 020	-	1 060 020
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	-	157 978	157 978
Costi generali di gestione ***CGG***	G	123 816	55 020	178 836
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	1 363	21 753	23 116
Costi comuni ***CC***	C	125 179	234 750	359 929
Ammortamenti ***Amm***	G	75 890	-	75 890
Accantonamenti ***Acc***	G	-	565 118	565 118
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	565 118	565 118
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	81 383	-	81 383
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	157 273	565 118	722 391
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	468 389	266 596	734 985
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0.10	0.10	-
Numero di rate ***r***	C	1.00	1.00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	46 839	26 660	73 499
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		188 244	188 244
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**1 389 311**	**1 014 772**	**2 404 083**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**3 321 488**	**1 949 338**	**5 270 826**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\,2021}$	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E	-	-	-
Numero di rate ***r'***	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	0	0	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**1 932 177**	**934 566**	**2 866 743**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	81 020	-	81 020
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	-	-	-
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**1 470 331**	**1 014 772**	**2 485 103**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**3 402 508**	**1 949 338**	**5 351 846**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			0%
q_{a-2} *kg*	G			9 378 045
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			50.81
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			39.24
costo medio settore *€cent/kg*	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0.45	-0.45	-0.45
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0.3	-0.3	-0.3
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0.15	-0.15	-0.15
Totale γ	C	**-0.9**	**-0.9**	**-0.9**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0.1**	**0.1**	**0.1**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR			1.7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0.10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0.00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0.00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			2.17%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**3.8%**
$(1+\rho)$	C			**1.038**
$\sum T_a$	C			5 351 846
$\sum TV_{a-1}$	E			1 577 366
$\sum TF_{a-1}$	E			2 152 584
$\sum T_{a-1}$	C			**3 729 950**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1.4348**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			3 870 649
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			1 481 197

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a**	E			1 892 840
Riclassifica **TF_a**	E			1 977 810

Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (rela	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-

4.Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24 11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).
L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:
a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.
In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.
La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".
Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.
L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.
Il Comune di Gallipoli (LE) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.
Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è la RTI Gial Plast srl e la ditta Colombo Biagio srl in forza di affidamento del 16.11.2017, e da tale data il servizio decorre e comprende:

- Servizio di raccolta per Utenze domestiche e Utenze non Domestiche;
- Servizio di spazzamento stradale ed igiene urbana;
- Servizio di gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- Servizio di Informazione e Comunicazione Ambientale;
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:
Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017 2018 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.
Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – RTI Gial Plast srl e ditta Colombo Biagio srl

RTI Gial Plast srl e la ditta Colombo Biagio srl in qualità di gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 18/02/2021. In seguito a richiesta di integrazioni da parte di Ager ha trasmesso quanto richiesto in data 16/06/2021. All'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha esaurientemente descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti tra i vari comuni serviti.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Gallipoli

Con riferimento alla documentazione prodotta dal comune si sono rese necessarie le richieste di integrazioni da parte di Ager alla quale il Comune ha dato riscontro in data 24/02/2021.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo del gestore e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC.
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF non comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, non sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario annuo stabilito dal MTR.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**1.60%**	

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un miglioramento nella qualità del servizio e pertanto il parametro QL è posto a zero.

Rispetto all'anno di riferimento non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero.

Il parametro C19 è posto a zero non essendo necessario coprire costi operativi aggiuntivi legati alla pandemia, né i conguagli relativi al PEF2020.

Ne discende che, qualora non si verifichino le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il valore di 1.60%

4.3 Costi operativi incentivanti

Poiché non sono previste variazioni di perimetro, né miglioramenti di qualità, la componente COI non è stata valorizzata.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie, pertanto non sono riconosciuti costi ulteriori da parte dell'ETC, come dettagliato al paragrafo 4.7.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Ai fini del recupero della annualità 2019 nel PEF2021, l'ETC è chiamato a deliberare i parametri cosiddetti di gradualità che definiscono quanta parte del conguaglio viene riconosciuto in tariffa. I criteri con cui stabilire i parametri sono i seguenti.

- il parametro γ 1, viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;

- il parametro γ 2, viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

- il parametro γ 3, viene valorizzato in base alla realizzazione o meno di indagini di "customer satisfaction" dal Comune o dal Gestore.

Il conguaglio, calcolato separatamente per Comune e Gestore, viene di fatto interamente assorbito dal Comune, pertanto l'ETC ha valutato di applicare coefficienti indistinti sui due soggetti e riferiti all'importo complessivo del conguaglio, ovvero dell'intero ciclo integrato, tenendo conto della componente fissa e di quella variabile.

La valorizzazione di tali parametri all'interno degli intervalli stabiliti è riportata nella Tavola seguente.

	γ	**-0.10**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.06	[-0.25 ;-0.06]
Valutazione performance riutilizzo/ricicl	γ2	-0.03	[-0.2 ;-0.03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.01	[-0.05 ;-0.01]
	r	1	[1 ; 4]

Trattandosi di importo negativo e stante la performance non soddisfacente rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, nonché tenuto conto che da entrambe le parti non sono state realizzate analisi di soddisfazione dell'utente, il valore dei coefficienti è stato fissato ai valori minimi, in modo da massimizzare l'importo correttivo riportato in tariffa.

L'ETC ha inoltre valutato di riconoscere il conguaglio in una rata unica, in modo da evitare di trascinare nelle annualità successive l'effetto di scostamenti del passato.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati dai parametri:

- b, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6];
- $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, che può assumere un valore compreso nell'intervallo

Il valore di ω, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ1,a e γ2,a, pertanto stante la scarsa soddisfazione nei confronti dei risultati di raccolta differenziata e di riutilizzo e riciclo, i ricavi sono portati ad abbattimento della tariffa nella misura massima consentita.

Per questo motivo, anche alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori sono stati fissati dall'ETC come riportati nella Tavola seguente.

b	0.60	[0,3 ;0,6]
ω	0.40	[0,1 ;0,4]

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

Detrazioni comma 4.5 del.443/2019

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere superiore al valore MTR, l'ETC non ha apportato detrazioni ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nella Tavola seguente. Inoltre ha verificato che l'importo risultante da MTR sia sufficiente per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione integrata.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019	0	0

Ulteriori riconosciuti dall'ETC ai sensi dell'art 4.5 del MTR

I costi CTR e CTS sostenuti dal Comune negli anni dal 2019 al 2020 e preventivati per l'anno 2021, sono in alcuni casi cresciuti per fattori non controllabili dall'Amministrazione Comunale. L'extra costo che deve essere sopportato dall'ente nel 2021 è stimato sulle quantità 2019, per isolare l'effetto legato alle sole tariffe, che hanno sperimentato incrementi unitari talvolta superiori al 30%.

Gli incrementi registrati nel Comune non sono tali da richiedere il riconoscimento di costi aggiuntivi da parte dell'ETC, come sintetizzato nella Tavola.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC art 4.5 e 4.6 del MTR	0	0

Ripartizione e rateizzazione del conguaglio 2020

Nel PEF2021 non è valorizzata la componente di conguaglio relativa al 2020, in quanto il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, è stato determinato un riproporzionamento per rispettare il limite di variazione annuale del 20% sulla componente variabile, come riportato nella

I valori definitivi sono riportati nella Tavola seguente.

	Comp. Variabile	Comp. Fissa
Rimodulazione TV (art. 3 MTR)	4 324 157	3 468 391

Appendice Tabellare

Comune di: Gallipoli

Tavola 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

		Anno 2020	Range di scelta
	b	0.60	[0,3 ;0,6]
	ω	0.40	[0,1 ;0,4]
	γ	**-0.10**	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	-0.06	[-0.25 ;-0.06]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	-0.03	[-0.2 ;-0.03]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	-0.01	[-0.05 ;-0.01]
	r	1.00	[1 ; 4]

	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	401.89	407.93
Costo Unitario effettivo	664.05	702.10

Tavola 2: Limite tariffario e limite di crescita della tariffa

	rpi	1.70%	
	x	0.10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0.00%	[0% ;2%]
	PG	0.00%	[0% ;3%]
	C19	0.00%	[0% ;3%]
$\rho a = rpia - Xa + QLa + PGa$	ρ	**1.60%**	

Ta/Ta-1≤ (1 + ρa)	**1.06**
T_a riconosciuta	7 792 548
Δ non riconosciuto	316 875

Corrispettivi calcolati

Tavole 3: Scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	8 109 423	
Scomposizione della tariffa	6 524 782	1 584 641
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	0	0
Scomposizione della tariffa	6 524 782	1 584 641
Tariffa finale ex MTR	8 109 423	

Tavola 4: Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	7 792 548	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)	0	0
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	4 324 157	3 468 391
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	0	518 000
Attività fuori perimetro	0	0
Tariffa finale con fuori perimetro	4 324 157	2 950 391
Tariffa finale solo attività in perimetro	4 324 157	2 950 391

Tavola 5: Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componenete $RCND_{TV}$	0

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCU_{TV}	0
Componente fissa RCU_{TF}	0
Numero di anni per il recupero	0

Tavola 6: Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione $RCND_{TV}$ (art. 7 ter.2 del MTR)	0	
	Gestore	**Comune**
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	0.00	0.00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	0.00	0.00
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0.00	0.00
Numero di rate r	0	0

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di Gallipoli		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	437 729	146 949	584 679
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	-	1 104 344	1 104 344
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	-	451 564	451 564
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	2 428 554	13 460	2 442 014
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	E	0.6	0.6	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	-	66 841	66 841
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	E	0.84	0.84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	-	56 147	56 147
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	1 632 801	260 669	1 893 470
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	E	0.9	0.9	
Numero di rate ***r***	E	1	1	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	1 469 521	234 602	1 704 123
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		294 206	294 206
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**4 335 804**	**2 188 978**	**6 524 782**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	1 243 896	-	1 243 896
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	3 400	332 526	335 926
Costi generali di gestione ***CGG***	G	320 882	15 088	335 971
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	G	627	8 257	8 884
Costi comuni ***CC***	C	324 909	355 871	680 780
Ammortamenti ***Amm***	G	-	-	-
Accantonamenti ***Acc***	G	-	1 062 612	1 062 612
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	1 062 612	1 062 612
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	-	1 062 612	1 062 612
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	- 1 906 422	- 29 125	- 1 935 547
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0.90	0.90	-
Numero di rate ***r***	C	1.00	1.00	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	- 1 715 780	- 26 212	- 1 741 992
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		339 346	339 346
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**- 146 975**	**1 731 615**	**1 584 641**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	-	-	-
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**4 188 829**	**3 920 594**	**8 109 423**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\,2021}$	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV,2021}$	E	-	-	-
Numero di rate ***r'***	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	-
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	0	0	
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**4 335 804**	**2 188 978**	**6 524 782**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\,2021}$	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	-	-	-
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	-	-	-
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	-	-	-
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**- 146 975**	**1 731 615**	**1 584 641**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**4 188 829**	**3 920 594**	**8 109 423**

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata *%*	G			57%
q_{a-2} *kg*	G			11 550 163
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			70.21
fabbisogno standard *€cent/kg*	E			40.79
costo medio settore *€cent/kg*	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0.06	-0.06	-0.06
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0.03	-0.03	-0.03
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0.01	-0.01	-0.01
Totale γ	C	**-0.1**	**-0.1**	**-0.1**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	**0.9**	**0.9**	**0.9**

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR			1.7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0.10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0.00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0.00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0.00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			**1.6%**
$(1+\rho)$	C			**1.016**
$\sum T_a$	C			8 109 423
$\sum TV_{a-1}$	E			3 603 464
$\sum TF_{a-1}$	E			4 066 367
$\sum T_{a-1}$	C			**7 669 831**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**1.0573**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			7 792 548
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			316 875

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica **TV_a**	E			4 324 157
Riclassifica **TF_a**	E			3 468 391

Attività esterne Ciclo integrato RU	G	-	-	-

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (rela	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-